

TI_GERICHTE 12.2000.210 vom 10. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.210

FR: TI_GERICHTE 12.2000.210 du 10 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.210 del 10 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell'obbligazione, e in tal caso esso viene definito "abstraktes Schuldbekennntnis". Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito "kausales Schuldbekennntnis", atteso che in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di attestare l'ammissione di un'obbligazione (IICCA

E. 2

L'azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., 1993, p. 155; Amonn , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,

E. 5

ed., 1993, p. 145). In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L'inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e attore (IICCA 15 giugno 1992 in re M./C.S., 5 settembre 1994 in re P. SA/M.; Amonn , op. cit., p. 147). La situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183 cons. 4a): in tale evenienza incombe infatti a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, qualora essa non venga citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla o perentia; il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand , op. cit., N.

E. 6

e 8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin , op. cit., N. 50 ad art. 17 CO) e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (Honsell/Vogt/Wiegand , op. cit., N. 6 ad art. 17 CO; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.G.; IICCA 20 settembre 1999 in re M./S. SA, 3 dicembre 1999 in re A./G.). 3. Nel caso di specie l'istante risulta aver firmato il seguente scritto (doc. D): RICONOSCIMENTO DI DEBITO Io, _____ o, 21.8.49, riconosco il seguente debito della _____ nei confronti del signor _____: Affitto marzo-aprile 1992 di fr. 5'550.- 2x fr. 11'100.-- Restituzione pagamenti anticipati dal proprietario _____: _____, pagamento del 23.4.93 fr. 6'065.40 _____ A, " del 1.6.95 fr. 5'864.-- Per un totale

di fr. 23'029.40 Oltre agli interessi del 7%, a partire dalle date summenzionate. L'istante non ha più riproposto in sede conclusionale la tesi secondo cui il riconoscimento di debito che precede sarebbe stato da lui sottoscritto in rappresentanza della _____, cosicché in definitiva - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha invece concluso per ammetterne il benfondato - nemmeno vi sarebbe stata la necessità di passarla in rassegna. L'istante, come detto, pretende di esser stato a suo tempo il rappresentante legale della _____ e di aver sottoscritto in tale veste il doc. I: dall'ispezione a RC si è tuttavia potuto evincere che egli non è mai stato un organo formale della stessa, mentre nemmeno è provato che egli ne fosse eventualmente stato l'amministratore di fatto, l'unico documento dal quale si potrebbe eventualmente ipotizzare tale sua posizione, ovvero il doc. J - il contratto di locazione della _____ (doc. A) e altri documenti agli atti (doc. B, C, F e G) recano per contro la firma rispettivamente sono intestati ad un tale _____ - non essendo in definitiva (ancora) sufficiente per creare in questa Camera il necessario convincimento. A prescindere da ciò, non è in ogni caso provato che egli nell'occasione abbia agito in rappresentanza della stessa e non invece a titolo personale: nel riconoscimento di debito qui in discussione non è infatti specificato che l'istante abbia agito a nome e per conto della società, quale suo rappresentante, in forza di una procura o quant'altro; tanto più che nemmeno in sede di rigetto in via provvisoria dell'opposizione il qui istante aveva preteso di aver agito in rappresentanza dell'anonima (cfr. verbale 11.2.1998 p. 1, inc. EF.97.00763 richiamato). In definitiva i (pochi) elementi interpretativi agli atti non permettono di concludere che egli abbia concretamente agito in rappresentanza della _____. Appare anzi verosimile che mediante i doc. I e K l'istante, a seguito del subingresso di _____ a _____, volesse personalmente garantire al proprietario dello stabile il pagamento degli arretrati e dei crediti futuri, così da non cagionargli alcun danno. 4. Quanto all'eccezione di compensazione fatta valere dall'istante in sede conclusionale, la stessa è stata giustamente disattesa dal Pretore: era infatti evidente che gli importi posti in compensazione, relativi a interventi di miglioria o ristrutturazione effettuati e pagati dalla _____, concernevano semmai quest'ultima e non invece il qui istante; per il resto si può tranquillamente rinviare alla sentenza di primo grado (p. 5 e seg.). 5. Ne discende l'accoglimento del gravame e la reiezione dell'azione di disconoscimento del debito. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 10 novembre 2000 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2000 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: 1. L'istanza 23 aprile 1998 di _____ è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 860.-, da anticipare dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.-- b) spese fr. 50.-- Totale fr. 800.-- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: _____; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario